

Allegato 10

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO_SANITARIO, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI, ADIBITI AD UFFICI, MAGAZZINI E SIMILARI, DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN ROMA, VIA MARSALA N. 8, VIA MAGENTA N. 5, VIA SOLFERINO N. 32, LARGO SOMALIA, 30.

CIG n. 63575239F0

tra

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA (di seguito, "ACI"), con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), nella persona della Dott.ssa Giuseppa Scimoni, Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Affari Generali, autorizzata alla stipula del presente contratto con

e

la Societàper il seguito denominata "Società" (Partita IVA.....)
con sede in....., via....., in
persona di.....;

premesso che

- a. L'ACI ha avviato, a seguito di delibera a contrarre del Consiglio Generale dell'Ente assunta nella riunione del 22/7/2015, l'espletamento di una procedura aperta n. 30/2015 in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (di seguito denominato "Codice dei contratti" o "Codice") e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. con bando di gara spedito alla G.U.U.E., in data 30.9.2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 117 del 5.10.2015, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale "La Notizia Giornale – ed. nazionale" e la "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici", e su due a diffusione locale "Il Giornale della Provincia (inserto de "Il Tempo") e il "Nuovo Corriere di Roma e del Lazio" in data 13 ottobre 2015 per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e derattizzazione dei locali, adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell'Ente in Roma Via Marsala 8, via Magenta 5, via Solferino 32, Largo Somalia 30 con fornitura del materiale igienico-sanitario;
- b. La documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell'ACI, www.aci.it – Sezione bandi di gara – servizi;

- c. la Societàè risultata aggiudicataria provvisoria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 10 del disciplinare di gara;
- d. con determinazione deln.....del.....l'aggiudicazione è diventata definitiva ed efficace, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i in conformità a quanto previsto al paragrafo 12 del disciplinare di gara (come da verbale del responsabile del procedimento, agli atti);
- e. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett a) del Codice dei contratti, è stata comunicata ai soggetti interessati in data.....con lettera prot.....;
- f. è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- g. sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all'art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- h. è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo 14 del disciplinare di gara;
- i. la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire il servizio oggetto del presente contratto come specificato nel capitolato tecnico allegato al presente contratto;
- j. la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- k. la Società ha prestato garanzia sotto forma di-----, per un importo di.....stipulata con....., nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- l. la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- m. con la stessa determinazione n. del è stato nominato responsabile dell'esecuzione del presente contratto la dott.ssa;
- n. il numero di CIG rilasciato dall'ANAC è 63575239FO e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

Disposizioni generali

1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio è regolata:
 - dalle clausole del presente contratto;

- dalla dichiarazione di offerta tecnica organizzativa della Società;
 - dalla dichiarazione di offerta economica della Società;
 - dal capitolato tecnico;
 - dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e, per quanto non previsto:
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito dell'Ente;
 - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto;
 - dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, da quelle di cui al D. Lgo 163/2006 e s.m.i e dal suo Regolamento di attuazione, DPR n. 207/2010..
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
 4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore nel periodo di vigenza contrattuale.

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizia, di sanificazione, comprese disinfezione e disinfestazione e derattizzazione dei locali, adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell'Automobile Club d'Italia in Roma siti in via Marsala n. 8, via Magenta n. 5, via Solferino n. 32, Largo Somalia n. 30 con fornitura del materiale igienico-sanitario nelle modalità e nei tempi descritti nei successivi articoli..
2. Le prestazioni di cui al punto 1 del presente articolo, devono svolgersi con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e delle prescrizioni di seguito indicate nonché nel rispetto delle modalità descritte nel capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto, nell'offerta tecnica ed economica della Società nonché in ottemperanza degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale dipendente dalle imprese di pulizie.
3. Su richiesta di ACI o sulla base di accordi tra le parti in sede di attuazione del piano operativo degli interventi di cui all'art 4, verranno svolti, in conformità alle modalità ed ai termini contrattuali, i servizi migliorativi ed aggiuntivi, offerti dalla Società in sede di gara, senza alcun onere per l'Ente.

Articolo 2 - VARIANTI DEL SERVIZIO

1. L'ACI potrà richiedere alla Ditta, nei casi previsti dal comma 2 dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Ditta è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

2. Nel caso in cui la variazione superi il suddetto limite di un quinto, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società, tenuto conto dei parametri economici indicati all'art. 16.
3. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art.311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l'ACI, nel proprio esclusivo interesse, potrà richiedere alla Ditta varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.
4. In ogni caso, in conformità al comma 6 dell'art.311 del DPR n.207/2012, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI, tramite il Responsabile/ Direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 311 del DPR n. 207/2012, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Ditta, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 3 - DURATA E PERIODO DI PROVA

1. Il presente contratto ha la durata di anni sei a decorrere dalfino al
2. Il servizio potrà essere eventualmente prorogato, su richiesta di ACI, alle medesime condizioni tecnico-economiche definite in sede di gara, per il tempo strettamente necessario all'espletamento e perfezionamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario e, comunque, fino ad ulteriori sei mesi dalla scadenza del contratto. In tal caso, ottenuto l'assenso della Società, il servizio sarà regolato, in conformità al progetto di base della gara, alle stesse condizioni e con le stesse garanzie previste nel presente contratto.
3. Per i primi tre mesi l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
4. Al termine del predetto periodo qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti e le diffide, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto, mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata.
5. All'iniziativa di recesso dell'ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
6. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati correttamente e regolarmente, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Articolo 4 - ARTICOLAZIONE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni che la Società deve fornire hanno lo scopo di assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene e di pulizia per garantire il sano svolgimento delle attività espletate nei singoli immobili, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e dell'immagine dell'ACI.
2. La Società dovrà assicurare la resa del servizio, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, con la massima cura, diligenza e tempestività, con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
3. Come previsto al paragrafo 8 del capitolato tecnico, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, in contraddittorio tra la Società e l'ACI, verrà redatto il verbale di consegna degli immobili elencati al paragrafo 1 del capitolato tecnico.
In particolare, la Società dovrà allegare al verbale di consegna, oltre ai documenti elencati al suddetto paragrafo 8, il programma operativo, con relativo calendario, delle prestazioni c.d. periodiche, che costituisce la pianificazione temporale ed organizzativa delle singole attività da eseguire presso ogni immobile, con indicazione delle specifiche di intervento, della frequenza e delle risorse impiegate e di ogni altra informazione necessaria per assicurare l'erogazione del servizio in maniera da non incidere negativamente sulla resa oraria delle prestazioni giornaliere e da non intralciare le normali attività degli uffici dell'ACI. Il programma operativo, elaborato sulla base del progetto tecnico e metodologico proposto dalla Società in sede di partecipazione alla gara, costituisce il documento organizzativo/esecutivo per il controllo e le verifiche della puntualità dell'esecuzione delle prestazioni da parte della Società come previsto al paragrafo 6 del capitolato tecnico.
4. La Società, senza il consenso dell'ACI, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio indicate nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica e nel programma di cui al precedente 3° comma; in ogni caso, potrà proporre e giustificare, sotto il profilo dei costi, delle risorse e dei risultati, ove necessario e richiesto, soluzioni per il miglioramento del servizio. L'ACI si riserva tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorare l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

Articolo 5 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Società prende espressamente atto che i luoghi ed i locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l'ubicazione, la consistenza e le superfici rispettivamente indicate nel paragrafo 1 del capitolato tecnico.
2. Il servizio potrà estendersi anche ad altri locali, per i quali l'ACI ne comunicherà l'attivazione.

Articolo 6 - ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, mobili, arredi e di quanto altro pertinente all'immobile.
2. La Società è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, rispettivamente, nell'arco della stessa giornata, settimanalmente, mensilmente, bimestralmente, semestralmente, ecc. secondo le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nel programma operativo di cui al comma 3 dell'art. 4 e relative ai locali ed alle aree esterne dell'immobile presso il quale deve essere svolto il servizio.
3. La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nel capitolato tecnico che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
4. Nel caso in cui venga richiesta alla Società lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nel capitolato tecnico, l'ammontare del corrispettivo verrà determinato sulla base dei parametri indicati nell'articolo 15 e del costo orario della manodopera offerto in sede di gara ovvero risultante dalle tabelle approvate dal competente Ufficio Provinciale del Lavoro per il settore delle imprese di pulizia.

Articolo 7 - ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pulizia, di norma, dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui ciascun ufficio sarà operante.
La Società si impegna a far eseguire il servizio di pulizia, in base all'articolazione degli orari precisata nel paragrafo 5 del capitolato tecnico.
2. Lo svolgimento delle attività previste con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) come indicato nel par. 3 del capitolato tecnico, deve essere effettuato in conformità alla pianificazione temporale ed al calendario delle frequenze riportato nel programma operativo di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente contratto.
3. La Società è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata; in caso contrario, ove l'esito delle verifiche di cui al successivo articolo 13 ed al par. 6 del capitolato tecnico risulti negativo, verranno applicate le penali di cui all'art. 20 del presente contratto.
5. Gli addetti impiegati nel servizio dovranno firmare, all'inizio ed al termine della giornata lavorativa, apposito registro che la Società, su richiesta, si impegna a mettere a disposizione dell'ACI sin dall'inizio dell'appalto. La società potrà adottare modalità elettroniche di rilevazione delle presenze dei propri dipendenti, previ accordi con l'ACI.
6. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni del responsabile della sede ACI, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico.

7. In ogni caso l'ACI potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta alla Società almeno 5 giorni prima, senza che la Società possa pretendere compensi di sorta.

Articolo 8 - PERSONALE ADDETTO

1. La Società garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali. A tal fine, entro un anno dall'inizio dell'appalto, la Società dovrà erogare, per gli addetti alle pulizie in servizio presso le sedi ACI, un corso di addestramento e di specializzazione e/o di formazione su D.Lgs. 626/1994 e successive integrazioni, da comprovare con l'esibizione dei relativi ed individuali attestati.
In difetto, l'ACI avrà facoltà di risolvere il presente contratto per inadempienza della Società.
2. La Società si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero necessario di unità lavorative per la perfetta esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato tecnico e, comunque, a garantire la presenza minima giornaliera delle unità distribuite dal lunedì al venerdì negli orari indicati nel Capitolato tecnico ed in conformità alle offerte, tecnica ed economica, corredate dell'analisi dei costi.
3. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto la Società è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. Come previsto nel par. 2.4 del capitolato tecnico la Società si impegna a rilasciare, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e nel rispetto delle leggi regolanti la materia, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma, specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, il dipendente designato come caposquadra che dovrà essere costantemente presente nell'intero arco di tempo in cui si svolgono le pulizie, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici.
Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.
5. La Società dovrà, altresì, indicare il nominativo del referente unico e fornire un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico mobile, un numero di fax e/o un indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni.
6. In caso di assenza dell'addetto al servizio, la Società, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in materia tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
7. La Società si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
8. L'ACI, si riserva, per valide e motivate ragioni, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale; in tale ipotesi la Società si impegna a soddisfare le richieste dell'ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che

non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.

9. La Società si impegna inoltre a far indossare ai propri dipendenti, durante l'esecuzione del servizio, un camice o tuta recante il nome della Società, munito di idoneo tesserino al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici dell'ACI.
10. La Società si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telefax, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
11. La Società dovrà vietare al personale di effettuare nei locali dell'ACI qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto e dovrà impartire le dovute istruzioni affinché il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto.
12. La Società si impegna a tenere comunque indenne l'ACI da ogni pretesa possa venire avanzata, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente dal personale impiegato nel servizio.

Articolo 9 - RAPPORTI TRA LE PARTI- RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante, il "Responsabile del servizio", che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto, al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Responsabile del servizio, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e verificare la conformità dei servizi al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito, nonché formulare proposte per il miglioramento delle *performance* di servizio.
2. Salvo diverse disposizioni, per l'ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell'esecuzione del contratto presso la Sede Centrale di Roma. Il Direttore/Responsabile dell'esecuzione avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche ed amministrative del contratto, di predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, nonché di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Il Direttore/Responsabile dell'esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base agli articoli 299 e seguenti del DPR 207/2010.
4. Qualora il Direttore/Responsabile dell'esecuzione rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione al Responsabile del servizio della Società, il quale dovrà immediatamente attivarsi per porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'ACI si riserva il diritto di applicare le penali di cui al

successivo art. 20, nonché i rimedi previsti nel presente contratto.

Articolo 10 - ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

1. La Società si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. La Società è tenuta ad usare attrezzature e materiali di prima qualità quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scope, lucidatrici, aspirapolveri, aspiraliquidi, monospazzole, scale, stracci, cere, detersivi, lucidanti, disinfettanti e ad osservare le prescrizioni stabilite nel paragrafo 2 del capitolato tecnico allegato.
3. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.

Articolo 11 - ONERI ACCESSORI

1. Restano a carico dell'ACI la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica nonché la messa a disposizione, ove possibile, di un locale per l'immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale della Società.

Articolo 12 - IMPEGNI SPECIFICI DELLA SOCIETA'

1. La Società si obbliga, con oneri e rischi a proprio carico, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del contratto ed assume tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e della fornitura e dei servizi accessori oggetto del contratto, nonché di ogni altra attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ACI, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
3. La Società si impegna a curare, mediante personale specializzato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione e del livello di qualità del servizio.
4. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI dei controlli, di cui al successivo articolo 13, sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
5. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
6. La Società prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale dell'ACI; la Società si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia

con le esigenze dell'ACI e di quelle eventuali di imprese terze, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.

7. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare negli immobili presso i quali deve essere svolto il servizio.
8. La Società prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà dell'ACI risolvere il contratto.
9. La Società dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
10. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili.

Articolo 13 - VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DI SERVIZIO.

1. Come previsto al par. 6 del capitolato tecnico, l'ACI, sia direttamente mediante propri incaricati, sia in contraddittorio con il responsabile del Servizio della Società procederà alla valutazione ed al controllo del livello di servizio al fine di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.
2. Le modalità di controllo, i livelli di qualità del servizio e gli strumenti di misurazione delle due tipologie di verifica sono definiti nel paragrafo 6 del capitolato tecnico e nell'offerta tecnica della Società, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 15.
3. Gli esiti negativi delle verifiche daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 20, fermo restando che la Società dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.

Articolo 14 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi

- natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
 5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Articolo 15 - CUSTOMER SATISFACTION E SERVICE LEVEL AGREEMENT

1. Nel corso della durata contrattuale, al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato, la Società dovrà verificare il livello di soddisfazione del servizio mediante interviste da sottoporre ai responsabili degli uffici, utenti dei servizi. La valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza verrà effettuata sulla base di una combinazione di parametri di misurazione (a titolo esemplificativo: rispetto allo standard di qualità dell'ambiente, tempestività degli interventi urgenti, tempi di risposta e tempi di attesa, i parametri di misurazione di cui all'art. 13 del presente contratto, i rapporti diretti fornitore/cliente ACI, collaborazione fornita in riferimento alla competenza, cortesia, flessibilità e capacità di risoluzione immediata di eventuali problematiche) che verranno definiti di comune accordo in un documento (Service Level Agreement), rivisitabile periodicamente nel corso del rapporto contrattuale, che andrà a costituire parte integrante del presente contratto, tenuto conto dell'offerta tecnica della Società formulata in sede di partecipazione alla gara.
2. I risultati verranno comunicati ad ACI – Servizio Patrimonio e Affari Generali – entro il mese successivo a quello della conclusione della verifica, mediante una relazione che evidenzia le eventuali situazioni critiche, le relative cause, le azioni intraprese e/o pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali, nonché le eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell'organizzazione.

Articolo 16 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto sono indicati nella lettera di offerta della Società, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dal capitolato tecnico e dall'offerta tecnica, l'ACI corrisponderà alla Società un importo annuale di €XXXXXX oltre IVA, globale ed onnicomprensivo, così suddiviso:
 - € oltre IVA per i locali di via Marsala, 8;
 - € oltre IVA per i locali di via Magenta, 5;
 - € oltre IVA per i locali di via Solferino, 32;
 - € oltre IVA per i locali di Largo Somalia, 30.
3. Tale corrispettivo ha carattere forfettario ed è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dalla Società in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie di cui al 4° comma dell'articolo 6 del presente contratto.

4. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali come pattuito nel successivo articolo 17.

5. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui al 4° comma dell'articolo 6 del presente contratto verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l'esecuzione, del costo orario della manodopera e della superficie dei locali stabilita secondo le modalità di computo fissate dall'articolo 17 e tenuto conto del costo al mq/mese.

Articolo 17 - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'ACI ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali e degli immobili oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 16.
2. L'esclusione e/o l'inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l'apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto ed il relativo corrispettivo sarà rivisto in relazione alle quote afferenti i locali interessati.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo - che verrà proporzionalmente modificato sulla base del costo al mq definito in sede di aggiudicazione dell'appalto - sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell'appalto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall'altro alla superficie oggetto della variazione, utilizzando i parametri di cui ai commi successivi.
4. Per quanto concerne i lavori di pulizia dei locali adibiti prevalentemente ad Uffici e assimilabili (corridoi, scale, portineria ecc):
 - a) la superficie complessiva da rapportare al corrispettivo previsto per gli stessi lavori di cui al capitolato tecnico è stabilita in mq. 12.388,14;
 - b) il risultato del rapporto tra il corrispettivo specifico pattuito per i lavori di cui trattasi, aumentato degli importi revisionali eventualmente intervenuti ai sensi del successivo articolo 19 e la superficie complessiva ad uso uffici in mq. di cui alla lettera a) si applica alla superficie oggetto della variazione.
5. Le medesime modalità di computo sono da applicarsi anche per i locali prevalentemente od esclusivamente ad archivi, magazzini, terrazzi, cortili ed assimilabili la cui superficie complessiva è di mq. 5.644,27;
6. La Società si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate dall'ACI ai sensi del 1° comma del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.
7. L'ACI ha inoltre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile, senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l'ipotesi di una contemporanea variazione della superficie dell'immobile stesso, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l'aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o

minore superficie dell'immobile e dei parametri economici al mq. di cui ai commi precedenti.

Articolo 18 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 16, la Società dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, la quale dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il numero di repertorio del contratto ed il riferimento contabile che verrà comunicato dall'ACI contestualmente alla stipula del contratto.
2. Gli importi relativi all'esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al 4° comma dell'articolo 6 del presente contratto verranno fatturati separatamente, sempre in modalità elettronica.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse per il pagamento all'ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Area Fornitori – via Marsala, n.8, 00185 Roma – Partita IVA: 00907501001, casella postale 2389 – 00100 Roma AD e saranno liquidate, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente; per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, tutte le fatture dovranno portare in evidenza il numero del contratto, la causale del pagamento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.63575239FO unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.
4. Ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della Legge 244/2007 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55. A tal fine il Codice Unico del Servizio Patrimonio da indicare sulle fatture elettroniche è CNCABS- Cdr 1101.
5. Le fatture saranno liquidate dall'ACI nei termini di legge presso l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto al successivo art. 33.
6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
7. Le fatture di cui al secondo capoverso del presente articolo dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate di una nota della Società attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, controfirmata dal responsabile dell'Ufficio interessato.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

9. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
10. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente, in conformità a quanto previsto nell'art. 24, commi 5 e 6, del presente contratto, potrà provvedere ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze contributive accertate.
11. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l'attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Articolo 19 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO – CLAUSOLA CONSIP.

1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per il primo anno di appalto e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.
2. A decorrere dal secondo anno di appalto, in conformità all'art.115 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'art. 16.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all'ACI almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza annuale e dovranno essere supportate da idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo, la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera nel settore delle imprese svolgenti attività di pulizia. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
4. La suddetta revisione verrà effettuata su base annuale a seguito di un'istruttoria condotta dal Responsabile dell'esecuzione, alla luce dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lett.c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
5. In caso di proroga espressa per un periodo di 6 (sei) mesi, come previsto dall'art. 3, l'importo dell'appalto non sarà soggetto a variazione.
6. In ogni caso, periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi analoghi quali risultano dalle convenzioni stipulate da Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dall'impresa fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per prodotti analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.

7. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.

Articolo 20 - PENALI E DETRAZIONI - APPLICAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 29, l'ACI ha le seguenti facoltà:

- qualora la Società non provveda agli adempimenti relativi alla predisposizione del programma operativo delle attività e dei documenti da inserire nel verbale di consegna degli immobili secondo le modalità ed i tempi indicati al paragrafo 8 del capitolato tecnico, potrà applicare una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato;
 - qualora la società non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità, la regolarità e la cadenza previste al paragrafo 3 del capitolato tecnico e nel programma operativo di cui al comma 3 dell'articolo 4 del presente contratto, potrà applicare una penale fino al 10% del corrispettivo mensile, tenuto conto della gravità dell'inadempimento;
 - qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà richiedere alla Società la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso, senza la corresponsione di alcun onere ulteriore;
 - qualora la Società, su richiesta di ACI, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al 4° comma dell' articolo 6, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'articolo 21, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo;
 - qualora la Società destini all'esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto offerto e/o non provveda alla sostituzione, potrà applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni dipendente in meno e per ogni giorno di mancata presenza;
 - qualora non garantisca l'espletamento dei servizi di pulizia essenziali, in caso di sciopero del personale, potrà applicare una penale pari a € 50,00 al giorno, per ogni giorno di inadempimento;
 - qualora la Società impieghi il personale per un numero di ore lavorative inferiori a quanto proposto in sede di formulazione dell'offerta, il corrispettivo verrà, comunque, ridotto in proporzione alle ore lavorate non effettuate.
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell'ACI.
3. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 1° comma dovessero

raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo e provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia di cui in premessa, prestata dalla Società, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. La garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata contrattuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte di ACI, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 20, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata e immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Articolo 22 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. La Società assume la responsabilità, sollevando l'ACI, per ogni danno e per tutti i rischi di danneggiamenti, perdite o altro di qualunque natura e per qualsiasi motivo subiti e arrecati alle persone e/o cose ed ai locali dell'ACI, in occasione dell'esecuzione del contratto, a meno che non provi che il danno derivi da vizio del materiale o da causa di forza maggiore.
2. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
3. La Società deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall'uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
4. A copertura dei danni di cui ai commi predetti la Società ha presentato la polizza assicurativa RCT con massimale unico non inferiore a € per sinistro e per persona; tale polizza comprende anche una garanzia RCO con un massimale non inferiore ad per sinistro e di € per persona.
5. La Società ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati

nell'ambito degli spazi interessati al servizio; l'ACI si riserva, comunque, in caso di inottemperanza della Società, la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest'ultima, all'esecuzione d'ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.

Articolo 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO e CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Impresa.
3. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.
4. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all'art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
5. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
6. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, come previsto all'art.32, comma 6, del presente contratto.

Articolo 24 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi,

anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

- 4 La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
- 5 Ai sensi del comma 8 dell'art.6 del DPR n.207/2010, in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile dell'esecuzione, si procederà, ai sensi dell'art.135, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione alla Società di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'ACI pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art.118, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
- 6 In caso di ottenimento da parte di ACI del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), si provvederà, ai sensi di quanto previsto agli artt.4, comma 2, e 6 del DPR 207/2010, ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate verrà disposto dall'ACI direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
- 7 Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del DPR 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ACI inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ACI si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero, ove previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art.118, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'ACI predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente comma, l'ACI provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 25 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Società prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l'incapacità di contrattare con

la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

2. La Società è tenuta a trasmettere entro 20 giorni, a mezzo lettera raccomandata all'ACI ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dal Codice delle leggi antimafia.

Articolo 26 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Articolo 27 - SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale addetto al servizio di pulizia, la Società dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione all'ACI, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie e/o di emergenza per il decoro e l'igiene degli uffici e della sede, previ accordi con il responsabile ACI.

Articolo 28 - RECESSO

1. L'ACI ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento d'ufficio;
- mutamenti di carattere normativo;
- reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi;
- motivi di interesse pubblico:

di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, con comunicazione alla società da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Qualora l'imprenditore, o taluno dei componenti l'organo di amministrazione, o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
3. Il recesso dal contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo in cui la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
4. In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 29 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero sospenda arbitrariamente i lavori, o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute e/o verificate.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l'ACI potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni più opportune, oltre all'applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. Il ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società, mediante posta certificata, nei seguenti casi:
 - a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - b. perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
 - c. esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente art.20;
 - f. gravi e ripetute violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g. gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - h. gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - i. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire al piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
 - j. violazione del requisito di regolarità fiscale;
 - k. violazione del requisito di regolarità contributiva e retributiva secondo quanto indicato all'art. 24;
 - l. subappalto non autorizzato;

- m. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto che qui si intendono trascritti.
5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontri inadempimenti.
 6. In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i e dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
 7. In adempimento a quanto previsto dall'art.135 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., l'ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Articolo 30 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essere preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l'esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs n. 196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché in ordine all'individuazione delle misure minime di sicurezza sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti eventualmente coinvolte per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 31 - SEGRETO DI UFFICIO

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza del contratto – notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia,

estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Articolo 32 - FALLIMENTO DELLA SOCIETA' O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi di altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 33 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul

predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

3. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il GIG n. 63575239FO al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
7. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 34 - TRASPARENZA E PATTO DI INTEGRITA'

1. La società espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) Dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

Art. 35 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 129 del 04.06.2013, nonché sulle disposizione del Codice di comportamento dell'ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell'ente, www.aci.it, nella sezione Bandi di gara.
2. La società è tenuta a rispettare e divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 36 - SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, tenuto conto che il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di servizi di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*", si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 1.260,00 (milleduecento/60).
2. La Società garantisce che nei confronti dei dipendenti tutti e con qualunque tipologia di contratto di lavoro sono rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute e si impegna, in ogni caso, ad effettuare ogni intervento di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, nonché a porre in essere le cautele e gli accorgimenti necessari per eliminare o ridurre eventuali rischi.
3. L'ACI assicura che nei propri uffici sono osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a mettere a disposizione del Responsabile della sicurezza della Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e a cooperare nell'attuazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Art. 37 - NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. La società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 e c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 38 del DLgs. 163/2006 e s.m.i., nonché rispetto all'articolo 84 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (normativa antimafia, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto).

2. La società prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

ART 38- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.

Data

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

LA SOCIETA'

Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 1 Oggetto del contratto;
- Art. 2 Varianti del servizio;
- Art. 3 Durata e periodo di prova;
- Art. 4 Articolazione e condizioni del servizio;
- Art. 5 Luoghi esecuzione del servizio;
- Art. 6 Attività comprese nel servizio e prestazioni straordinarie;
- Art. 7 Orario del servizio;
- Art. 8 Personale addetto;
- Art. 9 Rapporti tra le parti – Responsabile dell'esecuzione;
- Art. 10 Attrezzature e materiali impiegati nel servizio;
- Art. 11 Oneri accessori;
- Art. 12 Impegni specifici della Società;
- Art. 13 Verifiche e controlli del livello del servizio;
- Art. 13 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi;
- Art. 15 Customer Satisfaction e SLA;
- Art. 16 Corrispettivi;
- Art. 17 Estensione e riduzione del servizio;
- Art. 18 Fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 19 Revisione del corrispettivo – Clausola Consip;
- Art. 20 Penali e detrazioni - Applicazione;
- Art. 21 Garanzia definitiva;
- Art. 22 Responsabilità e Assicurazione;
- Art. 23 Cessione del contratto e Cessione del credito;
- Art. 24 Obblighi nei confronti dei dipendenti;
- Art. 25 Disposizione antimafia;
- Art. 26 Foro competente;
- Art. 27 Sciopero del personale;
- Art. 28 Recesso;
- Art. 29 Diffida ad adempiere e Risoluzione;
- Art. 30 Trattamento dei dati;
- Art. 31 Segreto di ufficio;
- Art. 38 Oneri fiscali, comma 1.

Data

LA SOCIETA'